



Comune di Serrenti

CONCESSIONE PERMANENTE DI LOCALI ALLE ASSOCIAZIONI DI SERRENTI (2013-2014)

CONCESSIONE PERMANENTE DI LOCALI ALLE ASSOCIAZIONI DI SERRENTI (2013-2014)

3) SCHEMA DI CONVENZIONE

Il Comune di Serrenti, rappresentato da ... concede in uso (esclusivo/promiscuo) all'Associazione ..., nella persona del suo legale rappresentante ... che accetta, e di seguito sarà chiamata "concessionario" il locale ... per lo svolgimento delle seguenti attività:

...

Art. 1 - Oggetto, durata e valore della concessione

La concessione comprende la struttura immobiliare sopra individuata e i seguenti beni mobili:

...

La concessione decorre dal ... al 31/12/2014 e non è tacitamente rinnovabile.

Il valore annuale della concessione (locali, attrezzature, consumi) è pari a € ... Tale valore viene utilizzato ai fini della determinazione dei contributi annualmente concessi per lo svolgimento delle attività svolte dalle associazioni

Art. 2 - Responsabilità del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge concessionario responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli indicati in premessa e secondo quanto previsto nel progetto delle attività dell'Associazione.

Art. 3 - Consegna e riconsegna degli immobili

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stese condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del "buon padre di famiglia".

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

Art. 4 - Accertamenti e verifiche

Personale del Comune, appositamente autorizzato, può accedere alla struttura concessa, accertarne lo stato ed effettuare indagini e controlli che riterrà necessari. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

Nel caso in cui sia necessaria la temporanea chiusura totale o parziale del locale, il concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Il concessionario si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 1 della presente convenzione da parte di proprio personale o terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a sollevare il Comune da ogni responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale.

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.



Comune di Serrenti

CONCESSIONE PERMANENTE DI LOCALI ALLE ASSOCIAZIONI DI SERRENTI (2013-2014)

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune.

Il Concessionario, all'interno della relazione sulle attività annuali utilizzata per la rendicontazione e la richiesta del contributo ordinario, evidenzierà chiaramente le attività e le spese che si sono avute in relazione alla concessione degli spazi comunali di cui alla presente convenzione.

Art. 6 - Oneri a carico del concessionario

Le spese di funzionamento e di gestione sono a carico del concessionario e sono determinate in modo forfettario e contenute all'interno del valore della concessione indicato all'art. 1.

La tassa (o tariffa) per lo smaltimento dei rifiuti deve essere pagata autonomamente rispetto alla concessione ed è determinata sulla base del Regolamento comunale vigente. Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario che le eseguirà in seguito a formale autorizzazione da parte del Comune.

Art. 7 - Oneri a carico dell'ente concedente

L'Amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio le seguenti spese: manutenzione straordinaria e assicurazione dello stabile.

Art. 8 - Variazione della convenzione

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie nella sfera del concessionario.

Art. 9 - Revoca concessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto del concessionario.

Art. 10 - Altre disposizioni

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del codice civile.

Eventuali spese e oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.